



Studio Commerciale  
Dott. Francesco Pedone  
*Revisore Legale*

N° 125/A Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani  
N° 40 Albo Consulenti del Lavoro Ordine Prov.le BAT  
N° 44117 Albo Revisori Legali Ministero della Giustizia

Bisceglie, 13/07/2017

**Compensi professionali con principio di cassa**

Con l'ordinanza n. 15439/2017 la **Corte di Cassazione** ha chiarito quando rilevano i **compensi percepiti dai professionisti**, spiegando in particolare che a tali somme va applicato il **principio di cassa**, dunque la disponibilità della somma indicata nel titolo di credito va inquadrata al momento in cui lo stesso è ricevuto.

Il caso riguardava un professionista che aveva fatturato nel 2005 un compenso percepito a fine 2004 e pagato mediante **assegno bancario** reso disponibile con valuta il 10 gennaio 2005. Fatto che aveva generato un avviso di accertamento IVA ed IRPEF da parte dell'Agazia delle Entrate.

Inizialmente la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, poi però la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione per l'anno 2004 ma non l'irrogazione delle **sanzioni** in quanto il professionista aveva fatturato in buona fede il compenso e corrisposto ugualmente le imposte l'anno successivo.

Le Entrate ricorrevano così per Cassazione, secondo la quale:

*“Il fatto che la dazione dell'assegno bancario sia “salvo buon fine” non impedisce di commisurare alla data della percezione del titolo la disponibilità della somma, laddove non sia in contestazione l'esistenza della provvista sufficiente al regolare pagamento del titolo”.*

Il contribuente è stato, altresì, condannato al pagamento delle sanzioni per essere incorso nella violazione contestata.

*dott. Francesco Pedone*

